



**TRIBUNALE DI BRINDISI**

**Presidenza**

**Alla Sig.ra Presidente della Sezione Civile dr.ssa F. Palazzo**

**Ai Sig.ri Giudici e al Sig. Direttore di cancelleria**

**della Sezione Civile - Settore Commerciale**

**SEDE**

**e p.c.**

**Al C.O.A. di Brindisi**

**Ad Astalegale.net S.p.A.**

In data 16/9/2013 questa Presidenza ha a suo tempo stipulato una convenzione con Astalegale.net S.p.A., con cui è stato affidato a quest'ultima la gestione del servizio di pubblicità delle vendite forzate nelle procedure esecutive immobiliari e concorsuali.

La convenzione, da tempo scaduta, è stata da ultimo prorogata sino al 30/4/2024 con decreto presidenziale nr. 3619/2023 del 27/12/2023.

Nelle more sono pervenute sia da Astalegale.net che da altri operatori del settore varie proposte di assegnazione in convenzione del servizio di pubblicità in parola.

Il ricorso allo strumento convenzionale, pur consentito, già nella delibera del CSM del 23/5/2018 (Protocollo P9359/2018) veniva visto come destinato ad essere in futuro superato in favore di una pluralità di fornitori dei servizi pubblicitari, tanto che si raccomandava di valutare con prudenza di ampliare con successive proroghe l'efficacia temporale delle convenzioni già esistenti.

La stipula della convenzione postula, in ogni caso, il previo esperimento di una procedura rispettosa delle regole di evidenza pubblica, quanto meno mediante la predisposizione di un bando e di un disciplinare di gara, la definizione dei criteri di attribuzione dei punteggi e lo svolgimento di un contraddittorio con il concorrente interessato prima dell'esclusione dell'offerta.

Di recente il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e quello per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della Giustizia, con nota ministeriale prot. nr. 199613 del 12/09/2023, nel disciplinare il regime delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 1, co. 787, L. 28/12/2015 nr. 208 anche "*con soggetti diversi*" ed il riparto di competenza tra i due Dipartimenti, hanno inserito le convenzioni aventi ad oggetto la gestione di servizi pubblicitari relativi ad attività giudiziaria tra quelle per le quali è obbligatoria la conformazione ad una serie di principi generali, clausole essenziali e specifiche previsioni, nonché è necessario, perché acquistino efficacia, che sia acquisita la preventiva autorizzazione ministeriale, da richiedere almeno quattro mesi prima della data indicata per la stipula della convenzione medesima.



La complessità dell'adozione dello strumento convenzionale, ben evidente alla luce di quanto sin qui esposto, non garantisce, poi, l'effettività dell'affidamento finale, tenuto conto del vivace contenzioso amministrativo che è sorto intorno alle convenzioni stipulate nel settore della gestione delle vendite e dell'affidamento dei servizi pubblicitari, già ricordate dal CSM nella richiamata delibera del 23/5/2018.

Le considerazioni che precedono inducono questa Presidenza -d'intesa con la Presidente della Sezione Civile dr.ssa Palazzo- a non ricorrere ulteriormente alla convenzione per l'affidamento in esclusiva del servizio di pubblicità delle vendite giudiziarie, anche in considerazione del fatto che è disponibile un'ampia rosa di soggetti abilitati alle vendite telematiche, la cui iscrizione nel registro dei gestori, istituito con D.M. 26/2/2015 nr. 32 in attuazione dell'art. 161 ter, disp. att., c.p.c., tenuto dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, offre ampia garanzia in ordine all'idoneità delle società a gestire (anche) il connesso servizio di pubblicità ed ai requisiti di onorabilità degli amministratori, dei sindaci e dei procuratori speciali e generali.

Le SS.LL., pertanto, vorranno attenersi alle seguenti direttive:

- in data 30/4/2024 la convenzione stipulata con Astalegale.net S.p.A. per la gestione del servizio di pubblicità delle vendite forzate nelle procedure esecutive immobiliari e concorsuali cesserà di avere efficacia e non verrà rinnovata;
- a decorrere dal 2/5/2024 il predetto servizio di pubblicità verrà dal giudice affidato, nell'ambito di ciascuna procedura, ad una o più società iscritte nel registro dei gestori delle vendite telematiche abilitate ad esercitare l'attività nel distretto di Lecce;
- nell'affidamento degli incarichi verrà rispettato un criterio di rotazione temperata, che terrà conto non solo del numero degli incarichi medesimi, ma anche dell'economicità e della qualità del servizio offerto.

L'elenco dei gestori è consultabile al seguente indirizzo: <https://gestorivendite telematiche.giustizia.it/>

Per comodità di lettura, si allega alla presente, in formato pdf, l'elenco dei gestori ad oggi abilitati.

Brindisi, 22/4/2024

Il Presidente

Dr. Vincenzo Scardia